



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 1577 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEA ELETTRICA 20 KV IN DOPPIO CAVO SOTTERRANEO DA RACCORDO PER CABINA "CARTOTECNICA" A RACCORDO PER CABINA "PIP TEZZE 5" CON INSERIMENTO NUOVA CABINA DENOMINATA "GLASSKEM", IN COMUNE DI TORRE DI MOSTO. DITTA: ENEL - PRATICA VE-1506

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” ed in particolare l’art. 89, comma 7, che delega alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV ai sensi della L.R. 6.09.1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”;
- ii. la L.R. 13.09.2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001” in particolare l’art. 31 recante “Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11”;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iii. il decreto n. 2015/2 del 27.02.2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione del servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” all’ing. Andrea Menin;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito anche L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato il Servizio pianificazione territoriale e Urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

richiamata la L.R. 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" (di seguito anche L.R. 24/1991);

visti:

- i. la L. 06.12.1962, n. 1643 "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche";
- ii. il Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare (S.O. n.160 alla G.U. del 05.07.2008 n. 156) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;

vista l’istanza pervenuta in data 15.01.2016, acquisita al protocollo Città Metropolitana di Venezia con numero 2856/16, corredata dal piano tecnico delle opere relative, con la quale ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica 20 kV in doppio cavo sotterraneo da raccordo per cabina “Cartotecnica” a raccordo per cabina “Pip Tezze 5” con inserimento nuova cabina denominata “GLASSKEM”, nel Comune di Torre di Mosto;

verificato che il procedimento rientra nelle disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. 24/1991;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, urb. Massimo Pizzato, con nota del 19.01.2016 n. prot. 3795/16, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto l’integrazione della documentazione trasmessa, sospendendo i termini del procedimento;

acquisita la nota del 05.05.2016, protocollo Città metropolitana di Venezia n. 39794/16, con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa richiesta;

preso atto della nota trasmessa da Enel Distribuzione S.p.A. in data 18.01.2016 acquisita al prot. con n. 3400/16, con cui è stata resa:

- l’attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell’art.95 del D.Lgs. n. 259/2003 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche per elettrodotto MT interrato in cavo cordato ad elica visibile”;
- la dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto l’attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell’art.95 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

considerato che:

- i. l’istante, con dichiarazione in data 05.05.2016, si è obbligato ad accettare le condizioni imposte nei Nulla-Osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 “ Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e dell’art. 8 della L.R. 24/1991;
- ii. gli impianti dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente ed in particolare nel rispetto del D.P.C.M. 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

preso atto della “Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale” di cui al DPR 357/97 ed alla DGRV 2299/2014 datata 20 aprile 2016, a firma del Dottore Agronomo Lanfranco Donantoni;

verificato che la documentazione pervenuta rispetta quanto previsto dalla L.R. 24/1991;

atteso che con determinazione dirigenziale della Provincia di Venezia n. 1504/2012 del 22.05.2012, prot. 45417/12, avente ad oggetto “Indirizzi operativi per l’ottimizzazione del procedimento amministrativo inerente le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti avente tensione nominale non superiore a 150 kV”, con la quale all’allegato sub A), punto 2 sono individuate le tipologie di istanze, ai sensi della L.R. 24/1991, per le quali non è più necessaria la valutazione del Comitato Tecnico Provinciale, ora Comitato Tecnico della Città metropolitana di Venezia;

considerato che l’istanza in oggetto rientra nella fattispecie prevista al punto 2. dell’allegato sub A) della citata determinazione n. 1504/2012;

preso atto che, l’attuale responsabile del procedimento, urb. Massimo Pizzato, ha fatto proprio l’esito dell’istruttoria tecnica redatta in data 18/05/2016 dal collaboratore all’istruttoria, geom. Mirco Benetello dipendente presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, esprimendo, in riferimento alle prescrizioni contenute nel parere e nulla osta acquisito, parere favorevole all’intervento in oggetto;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 24 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

determina

1. di autorizzare ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est a costruire ed esercire linea elettrica 20 kV in doppio cavo sotterraneo da raccordo per cabina “Cartotecnica” a raccordo per cabina “Pip Tezze 5” con inserimento nuova cabina denominata “GLASSKEM”, nel Comune di Torre di Mosto, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) gli impianti dovranno risultare costruiti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza in oggetto, nonché nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003;
 - b) la nuova cabina elettrica di distribuzione pubblica, deve essere collocata al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una

posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti;

- c) l'autorizzazione s'intende accordata salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni e degli Enti interessati, ai sensi dell'art. 120 del citato R.D. 1775/1933 e dell'art. 8 della L.R. 24/1991. In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando la Città Metropolitana di Venezia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- d) il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti;
- e) tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico dell' ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est;
- f) ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est dovrà provvedere tempestivamente a notificarne tutti gli interessati come individuabili ai fini della comunicazione di cui all'art. 7 della L. 241/1990;
- g) In caso di demolizioni, materiali di risulta, impianti e apparecchiature dovranno essere conferiti in idonea discarica;
- h) la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia;
- i) a norma dell'art. 14 della L.R. 24/1991, le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio;
- j) la dichiarazione di collaudo, di cui all'art. 14, c. 4 della L.R. 24/1991, dovrà essere prontamente trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente